



COMUNE DI UDINE

N. **38** d'ord.

OGGETTO: **Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2012.**

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **26 aprile 2012** alle ore 17.30 sotto la presidenza del sig. **dott. Daniele CORTOLEZZIS, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	HONSELL prof. Furio, Sindaco	A	22	MARINO dott. Andrea	
2	ANZOLINI Fabrizio		23	MARION Maria	
3	ARPINO avv. Stefano	A	24	MICHELINI rag. Loris	
4	BARBIERA avv. Mara		25	NONINO dott.ssa Antonella	
5	BARILLARI dott. Giovanni	A	26	ORTIS avv. Giovanni	
6	BERTI dott. Enrico	A	27	PERISSINOTTO avv. Luciana	
7	BERTOLI avv. Piergiorgio		28	PERNA Gianluca	A
8	BERTOSSI avv. Alberto	A	29	PIRONE dott. Federico Angelo	
9	BORTOLIN dott. Mirko		30	PIZZOCARO p.i. Paolo	
10	CANCIANI dott. Mario Canciano	A	31	PRAVISANO Renzo	
11	CORTOLEZZIS dott. Daniele		32	PRIMUS Orlanda	
12	CROATTINI dott. Lorenzo		33	RINALDI dott. Aldo	
13	DEL TORRE dott.ssa Cinzia		34	ROMANO rag. Claudio	
14	DELLA ROSSA cav. Franco		35	SCALETARIS avv. Pierenrico	
15	DORDOLO Luca		36	SPIGA dott. Carmelo	
16	FRANCESCHINI dott.ssa Chiara	G	37	TORRETTA dott. Gregorio	
17	FRESCHI prof. Claudio		38	VENANZI dott. Alessandro	
18	GALLUZZO geom. Claudio		39	VICARIO dott. Michele	
19	GIACOMELLO rag. Carlo		40	ZACCURI dott. Natale	
20	MAIO dott. Agostino		41	ZELÉ dott.ssa Barbara	A
21	MANSI prof. Matteo				

Presenti N. 32

Assenti
Giustificati N. 1

Assenti N. 8

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: MARTINES dott. Vincenzo, CORRIAS Antonio, CROATTINI dott. Lorenzo, D'ESTE ing. Enrico, MALISANI arch. Gianna, PIZZA dott. Enrico, SANTORO arch. Mariagrazia.

Sono assenti i seguenti **Assessori**: COPPOLA prof. Paolo, FRANZIL Kristian, REITANI prof. Luigi.

“omissis”

Il Presidente apre infine la votazione in forma palese sulla seguente proposta di deliberazione, come modificata a seguito dell'emendamento approvato:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l'art. 13 del D.L. 201/2011;

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 3 c. 1 della L.R. 3/2012 che prevede l'approvazione del bilancio di previsione entro 45 giorni dalla pubblicazione della legge, quindi entro il 29/04/2012;

Considerato che l'art. 18 della L.R.18/2011 prevede l'obbligo per i Comuni di rendicontare alla Regione entro il 30/04/2012 la differenza di gettito IMU alle aliquote base nazionali rispetto

alla somma del precedente gettito ICI più i trasferimenti regionali per l'eliminazione dell'imposta sull'abitazione principale;

Considerato che:

- si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni principali al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto all'ICI in vigore fino al 2007;
- si ritiene necessario fissare l'aliquota ordinaria al 8,6 p.m. al fine di concorrere al finanziamento del bilancio a causa dei tagli ai trasferimenti regionali ed alla riduzione delle altre entrate patrimoniali;
- si ritiene inoltre opportuno applicare un'aliquota inferiore a quella ordinaria e pari 7,6 p.m. per i proprietari di immobili abitativi locati a canone concordato, ai proprietari di fabbricati concessi in comodato a parenti entro il 2° e agli immobili destinati a laboratori ai cui alla categoria catastale C3, anche al fine di sostenere tali scelte da parte dei proprietari per gli effetti positivi che esse producono verso gli altri cittadini, mentre per gli immobili destinati a laboratori, per sostenere tali attività;
- per gli immobili (abitativi o di altro tipo), non locati o non dati in comodato si ritiene di applicare un'aliquota più elevata di quella ordinaria e pari al 9,8 p.m., anche al fine di incentivare la collocazione sul mercato di tali immobili;
- per le unità immobiliari abitative possedute dall'ATER si ritiene di applicare un'aliquota ridotta pari al 4,6 p.m. al fine di sostenere l'edilizia residenziale pubblica;

Dato atto inoltre che è in corso di conversione il dl n. 16 del 2/3/2012 cosiddetto "decreto fiscale", che introduce nuove disposizioni sull'imposta, in particolare sul versamento dell'acconto di giugno e sui termini per la revisione delle tariffe e l'approvazione dei regolamenti;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Entrate dott. Rodolfo Londero e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Mariapia Zampa, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p>
--	---

<p><u>4,00 per mille</u></p> <p>DETRAZIONE</p>	<p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione per figli, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>
<p><u>4,6 per mille</u></p>	<p>Immobili abitativi e relative pertinenze (delle categorie da A2 ad A7e C2, C6 e C7) posseduti dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine e regolarmente assegnati.</p> <p>Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci.</p> <p>Si applica anche la detrazione prevista per l'abitazione principale.</p>

7,6 per mille

a) Immobili appartenenti alla categoria catastale C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente per attività imprenditoriali (con esclusione di quelli locati o concessi in comodato);

b) alle unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (esclusi pertanto affini e coniuge); il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi.

Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio I.MU – entro il 31 dicembre 2012– copia del contratto di comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato.

Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni nei dati precedentemente comunicati.

La perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata di cui al presente punto b) per diversa destinazione dell'immobile va comunicata al Comune entro l'esercizio;

c) a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (escluse le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone “concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui il conduttore ha stabilito la propria residenza. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31 dicembre 2012, l'apposito modello con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione principale” indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore

	<p>nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, oppure presentare copia del contratto registrato.</p> <p>Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni dai dati precedentemente comunicati.</p> <p>In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;</p>
<p><u>8,6 per mille</u></p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.</p> <p>In particolare rientrano in questa fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree edificabili, terreni agricoli, immobili locati, immobili in locazione finanziaria, o utilizzati direttamente per l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili inagibili; - Immobili abitativi dati in comodato con contratto scritto e registrato a persone fisiche ivi residenti o ad associazioni o fondazioni per lo svolgimento delle loro attività istituzionali; - immobili non abitativi concessi in comodato con contratto scritto e registrato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ a soggetti, i quali esercitano in quei locali un'attività imprenditoriale o professionale; ▪ a enti non commerciali di cui all'art. 73 , comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del TUIR, i quali svolgano in quei locali le loro attività istituzionali; - le categorie C2, C6 e C7, pertinenze dell'abitazione principale o degli immobili concessi in comodato o locati a canone concordato e non rientranti nell'aliquota del 4 per mille (seconda pertinenza in poi per singola categoria catastale dell'abitazione principale); - gli immobili dell'Ater diversi da quelli abitativi regolarmente assegnati;

<p><u>9,80 per mille</u></p>	<p>ALiquota per Immobili non locati, non concessi in comodato o non utilizzati direttamente per attività imprenditoriali</p> <p>- Unità abitative tenute a disposizione da parte del proprietario, non locate o non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l'applicazione dell'aliquota ordinaria;</p> <p>- Altre unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non locate, • non utilizzate dal proprietario per attività imprenditoriali o professionali; • non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l'applicazione dell'aliquota ordinaria; <p>- fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici e che non siano locati.</p>
<p><u>2 per mille-</u></p>	<p>ALiquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale</p> <p>di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.</p>

2. di incaricare il Dirigente del Servizio Entrate a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

3. di avvalersi della potestà regolamentare prevista dagli art. 52 e 50 del D. Lgs 446/1997 e di demandare alla Giunta Comunale l'individuazione delle casistiche per le quali va presentata la dichiarazione d'imposta tenuto conto :

- della necessità di riutilizzo di tutte le informazioni già disponibili per il Comune tra cui le dichiarazioni ICI e le comunicazioni ottenute tramite il Modello Unico Informatico elaborato dai notai (art. 37 c. 55 D.L. 223/2006);

- delle previsioni dell'emanando decreto di cui all'art. 9 c. 6 del D. Lgs 23/2011.

4. di rinviare a successivo atto l'eventuale rideterminazione delle tariffe dell'imposta, nonché l'eventuale l'approvazione del Regolamento della stessa, sulla base di una espressa previsione normativa in corso di emanazione da parte del Parlamento.”

La deliberazione ottiene 22 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Arpino, Dordolo, Marino, Michelini, Pizzocaro, Pravisano, Primus e Zaccuri (n. 8).

Si astengono i Consiglieri Anzolini, Bertoli, Bertossi, Bortolin, Ortis e Rinaldi (n. 6).

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene 27 voti favorevoli, il voto contrario dei Consiglieri Arpino, Marino, Michelini, Pizzocaro, Pravisano e Zaccuri (n. 6) e l'astensione dei Consiglieri Bertossi, Dordolo e Primus (n.3).

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Daniele Cortolezzis)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)